

IL REGOLAMENTO DEL CONVITTO

del Polo Valboite

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il convitto è un servizio a disposizione degli studenti fuori sede che intendono frequentare gli istituti del Polo Valboite.
- Art. 2 Al convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti un istituto del Polo Valboite. E' riconosciuta precedenza:
- a) agli alunni iscritti per la prima volta alle prime classi
 - b) agli alunni promossi all'anno successivo con una media superiore al 7 (Buono) e con voto di condotta di almeno 9/10.
 - c) agli allievi residenti in provincia di BL e province limitrofe in zone distanti oltre i 75' di trasporto pubblico
 - d) agli studenti atleti, iscritti a gruppi sportivi FISI
- Art. 3 Il convitto funziona dal lunedì fino al termine dell'orario delle lezioni del sabato, per tutta la durata dell'anno scolastico.
- Art. 4 **Il sabato e la domenica non viene offerto il servizio convittuale. Tuttavia, gli allievi distanti da casa più di 100 km, potranno far richiesta al Ds di usufruire, durante il week end, solo del servizio alloggio. In accordo con gli educatori, in quei giorni potranno essere preparati i pasti al costo di 4.50 euro. Nel fine settimana, gli educatori sono presenti (previo accordo) ma non responsabili direttamente degli eventi. Durante il fine settimana, gli allievi convittori saranno ospiti come fossero "in famiglia": dovranno pertanto seguire le indicazioni e il regolamento previsto dagli educatori.**
- Art. 5 Il Dirigente scolastico è a capo del convitto. Al funzionamento dell'istituzione è addetto il personale educativo, il personale tecnico, il personale ausiliario.
- Art. 6 Il convitto dispone dei seguenti locali:
- camere doppie/triple per i convittori
 - servizi igienici
 - cucina attrezzata
- I convittori possono altresì utilizzare, sotto sorveglianza dell'educatore o del personale docente, i seguenti locali del Polo Valboite:
- aule di studio
 - sala da pranzo
 - aula informatica multimediale
 - biblioteca
 - sala TV

PARTE SECONDA

Personale del convitto

- Art 7 Collaborano con il convitto: i docenti tecnico pratici, un collaboratore scolastico, tre educatori, un docente coordinatore

Funzionamento del convitto

- Art 8 In caso di malattia, sarà concordata con la famiglia l'assistenza più opportuna, sentito il giudizio medico.
- Art.9 Tutti i medicinali dovranno essere tenuti in convitto sotto controllo degli educatori. I convittori non possono tenere medicinali, ad eccezione di quelli prescritti da personale medico e previa produzione del relativo certificato.

Corredo

- Art..10 Il convitto fornisce.: l'arredo di base. Per la permanenza in convitto ogni alunno deve essere munito di:
- di lenzuola ad una piazza e coperte
 - federe
 - asciugamani
 - ciabatte
- tutto quanto è necessario per la pulizia, gli effetti personali e gli indumenti che il convittore ritiene opportuno avere con sé.
- Art. 11 Il convittore è tenuto alla cura e alla sorveglianza delle proprie cose. Il convitto non risponde della perdita, della sottrazione o del deterioramento degli oggetti personali dei convittori.
- Art 12 Gli oggetti di valore e il denaro possono essere depositati presso il coordinatore.

Mensa e vitto

- Art. 13 Il pasto è uguale per tutti. Può, tuttavia, essere previsto un trattamento diverso in caso di malattia o quando richiesto da un certificato medico, oltre che per motivi religiosi.
- Art. 14 Il vitto è consumato in sala pranzo alle ore 13 e all'interno del convitto, o in locali convenzionati, la sera. La prima colazione al mattino verrà consumata in convitto o nei locali di sala bar dell'Istituto Professionale Alberghiero

PARTE TERZA

Regolamento interno per i convittori e semiconvittori

- Art. 15 I convittori sono educati al senso di responsabilità e della dignità personale. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori ed il personale educativo devono ispirarsi a lealtà, fiducia, stima, comprensione e rispetto reciproco.
- Art 16 I principi della buona educazione devono disciplinare tutte le attività relative sia allo studio che al tempo libero dei convittori.
Ogni convittore, quindi, è tenuto a:
- seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo,
 - attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici, oltre che ad osservare le norme e gli orari stabiliti
 - collaborare attivamente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative volte al miglioramento dello studio e della vita convittuale
 - usare modi corretti verso i compagni e il personale tutto che opera all'interno del convitto
 - avere cura dell'igiene e della pulizia e del decoro della propria persona
 - avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi avuti in dotazione
 - rispettare gli orari di rientro
 - mantenere ovunque un contegno improntato al vivere civile
- Art 17 La vita convittuale si svolge secondo un orario che tiene conto dello studio, delle attività ricreative e del riposo. Tale orario è definito dal successivo art. 23
- Art 18 E' vietato:
- Introdurre persone estranee in convitto. L'accesso ai locali degli alunni non convittori frequentanti l'istituto è concesso solo se preventivamente autorizzato dall'educatore
 - Fumare
 - Tenere sostanze alcoliche o stupefacenti
 - Usare fornelli senza la supervisione dell'educatore
 - Usare strumenti acustici, radio, registratori in modo da arrecare molestia ad altri
 - Entrare nei locali riservati al personale
- Art 19 I convittori devono ricordare che le camere e i servizi igienici vanno lasciati in ordine

Semiconvitto

- Art. 20 Ogni allievo del Polo Valboite può usufruire, su richiesta e fino al raggiungimento del numero massimo di alunni prefissato, di un servizio di studio assistito pomeridiano dalle ore 14,30 alle Ore 17,30 nei locali concessi al convitto**
- Art. 21 Le richieste di iscrizione vanno presentate mediante l'apposito modulo ritirabile in segreteria o scaricabile dal sito web della scuola, al dirigente e per cc. al responsabile del convitto**
- Art. 22 E' fissata una quota pari ad € 100,00 al mese per 5 giorni alla settimana e € 50,00 per 2 giorni, esclusi i pranzi (compresa merenda pomeridiana), che vanno versati all'accoglimento della richiesta**

Studio e attività ricreative

- Art 23 L'orario delle attività, che si adegua alle esigenze scolastiche e può subire variazioni in rapporto a particolari necessità, è stato così concordato con le famiglie: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (attività prevalentemente di studio) dalle ore 19 alle ore 22 (attività prevalentemente di intrattenimento). In tali orari i convittori non possono uscire dall'istituto senza preventiva autorizzazione straordinaria. Non è concessa nessuna autorizzazione per il rientro in convitto dopo le ore 22. Negli orari pomeridiani in cui non sono previste attività, i convittori possono uscire liberamente, senza allontanarsi dal centro di Cortina.
- Art 24 Chiunque disturberà durante le ore di studio sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.
I convittori potranno partecipare a tutte le attività ricreative (sportive, convegni, spettacoli, ecc.) programmate, compatibilmente con le ore dedicate allo studio.

Sanzioni disciplinari

- Art 25 Ai convittori che, a scuola o in convitto, mancheranno ai propri doveri e/o terranno un comportamento pericoloso per sé o altri, verranno inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:
- avvertimento verbale
 - avvertimento scritto
 - avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia
 - sospensione dal convitto
 - allontanamento dal convitto.
- Art 26 L'espulsione dal convitto non comporta la restituzione della retta pagata
- Art.27 I convittori che fossero stati sospesi dalle lezioni come quelli sospesi dal convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo.

Retta

Art. 28 Per l'a.s. 2010/2011 è stata fissata una retta mensile di **400€** comprensiva dell'alloggio e del vitto dalle ore 8.00 del lunedì, fino al termine delle lezioni del sabato. Tale retta va versata mensilmente e anticipatamente. La quota va versata entro il 15 di ogni mese.

Art. 29 In caso di ritiro del convivente nel corso del primo trimestre, devono essere comunque versate le quote dell'intero periodo più la prima quota del pentamestre successivo. In caso di ritiro durante il pentamestre (Gennaio-Giugno) devono essere versate le quote del mese in corso e del successivo mese.

Cortina d'Ampezzo, 29 novembre 2010